

Ottobre 2024

Circolare per la

in materia di lavoro
e previdenza



1. Le novità del mese

Settembre in pillole pag 2

2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

Attuazione normativa e indicazioni di prassi per la patente a punti nei cantieri edili pag 8

La dichiarazione reddituale per il cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo pag 13

Istruzioni INPS per le sanzioni civili dopo il decreto "PNRR" pag 16

Seconda fase di accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati all'estero pag 19

3. Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di settembre in pillole pag 21

Il tema del mese: l'articolazione dell'orario di lavoro nel CCNL Cemento, Calce, Gesso - Industria pag 25

Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenario di ottobre 2024 pag 30

4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

Domande per il contributo al lavoro delle persone con disabilità pag 35

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

SETTEMBRE IN PILLOLE

CORTE DI CASSAZIONE - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO E INCAPACITÀ NATURALE

Con la sentenza 5.9.2024 n. 23874, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della L. 604/66 nella parte in cui dispone che il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, previsto a pena di decadenza, decorra dalla ricezione dell'atto anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato processualmente accertata, e non dalla data di cessazione dello stato di incapacità.

Per l'orientamento consolidato della Cassazione, la comunicazione di licenziamento si presume conosciuta, ai sensi dell'art. 1335 c.c., nel momento in cui viene recapitata all'indirizzo del destinatario, salvo che quest'ultimo provi un'impossibilità incolpevole e oggettiva (è infatti irrilevante ogni stato soggettivo).

Le Sezioni Unite hanno statuito che l'art. 6 della L. 604/66, facendo decorrere il termine di decadenza dalla data di ricezione della comunicazione del licenziamento, penalizza il lavoratore licenziato e incapace, valorizza solo l'interesse del datore di lavoro ed è, tra l'altro, anche in contrasto con la tutela della salute garantita dall'art. 32 Cost.

INPS - ACCERTAMENTO IN VITA DEI PENSIONATI ALL'ESTERO

Con il messaggio 11.9.2024 n. 3006, l'INPS ha reso noto che a partire dal 20.9.2024 Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell'esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania.

Come precisato nel messaggio in commento, si tratta dunque della seconda fase della complessiva campagna di accertamento effettuata su scala mondiale, che segue quella che ha interessato i pensionati residenti nelle Americhe, in Asia, in Estremo Oriente, nei Paesi scandinavi, negli Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi.

Operativamente, le richieste di attestazione dovranno essere restituite alla medesima Citibank entro il 18.1.2025.

In caso di inadempimento, il pagamento della rata di febbraio 2025, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19.2.2025, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2025.

INPS - MISURE EMERGENZIALI PER L'EMILIA ROMAGNA

Con il messaggio 12.9.2024 n. 3013, l'INPS ha fornito istruzioni per il pagamento della contribuzione in scadenza il 16.9.2024 per i datori di lavoro agricoli operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al DL 61/2023, quindi nei territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana interessati dall'alluvione del 2023.

L'Istituto ha comunicato che il pagamento della contribuzione previdenziale già tariffata con l'emissione del I trimestre 2024 con scadenza al 16.9.2024 potrà essere effettuato fino al

16.12.2024 al fine di evitare un adempimento eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto da parte dei datori di lavoro potenzialmente interessati dall'agevolazione disposta dall'art. 2 del DL 63/2024.

L'indicata facoltà di versamento della contribuzione tariffata con scadenza al 16.9.2024 fino al 16.12.2024 non richiede la presentazione di una specifica istanza; i soggetti interessati riceveranno un'apposita comunicazione attraverso il servizio "Comunicazione Bidirezionale" all'interno del "Cassetto Previdenziale del Contribuente".

MINISTERO DEL LAVORO - SICUREZZA PER LE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI

Con la circ. 12.9.2024 n. 7, il Ministero del Lavoro è intervenuto in merito alla prevenzione dei rischi determinati dall'utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE).

Con l'occasione, i tecnici ministeriali hanno sottolineato la necessità di mantenere costantemente sotto osservazione e documentare l'effettivo stato di conservazione di tali macchine mediante le attività ordinarie e straordinarie di manutenzione, nonché di controllo e verifica effettuate da soggetti pubblici (ASL/ARPA/INAIL) e dai soggetti pubblici e privati abilitati.

A tale scopo, si consiglia alle aziende interessate di conservare specifici documenti, tra i quali:

- la comunicazione di messa in servizio;
- la scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione;
- le istruzioni del fabbricante;
- i verbali di verifica periodica;
- il registro dei controlli e delle manutenzioni;
- l'esito dell'indagine supplementare di cui al DM 11.4.2011.

INPS - TASSO D'INTERESSE SULLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI

Con la circ. 16.9.2024 n. 89, l'INPS ha comunicato che il 12.9.2024 la Banca centrale europea ha ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR).

La variazione in questione, valida dal 18.9.2024, incide sulla:

- determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
- misura delle sanzioni civili nelle ipotesi di omissione o evasione contributiva, regolate dall'art. 116 co. 8 lett. a) e b) della L. 388/2000.

In particolare, l'INPS precisa che l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,65% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18.9.2024.

In caso di differimento del termine di versamento dei contributi, il tasso del 9,65% sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.

Per quanto concerne invece le sanzioni civili, si precisa che, in caso di omissione contributiva, la sanzione civile è pari al 9,15% in ragione d'anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti), mentre in caso di evasione contributiva, la misura della sanzione civile è pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

INAIL - RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE

In data 16.9.2024, l'INAIL ha pubblicato 3 circolari, aventi a oggetto:

- la rivalutazione, con decorrenza 1.7.2024, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti (circ. INAIL 16.9.2024 n. 25);
- la rivalutazione con decorrenza 1.7.2024 degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale (circ. INAIL 16.9.2024 n. 26);
- la determinazione della retribuzione convenzionale e la rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1.7.2024 (circ. INAIL 16.9.2024 n. 27).

GOVERNO - INDENNIZZO PER I CONTRATTI A TERMINE ILLEGITIMI

Con l'art. 11 del DL 131/2024 (c.d. "salva infrazioni UE"), pubblicato sulla *G.U.* 16.9.2024 n. 217, si interviene in materia di contratti a termine, rimuovendo di fatto il limite al risarcimento del danno in capo ai lavoratori, in caso di contratti a termine dichiarati illegittimi e trasformati in rapporti a tempo indeterminato.

In particolare, viene modificato l'art. 28 co. 2 del DLgs. 81/2015, con l'introduzione, dopo il primo periodo, della possibilità per il giudice di determinare l'indennità in misura superiore alle 12 mensilità ogniquale volta il lavoratore dimostri di aver subito un "maggiore danno".

INL - ELENCO DELLE IRREGOLARITÀ SOGGETTE ALLA DIFFIDA EX DLGS. 103/2024

Con la nota 17.9.2024 n. 6774, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha specificato che le violazioni di carattere amministrativo, legate al corretto adempimento di obblighi direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace "sicurezza sociale" ai lavoratori, restano fuori dal campo di applicazione della nuova diffida amministrativa di cui agli artt. 1 e 6 del DLgs. 103/2024.

Vengono, altresì, escluse le violazioni per le comunicazioni del lavoro intermittente e quelle di attivazione del contratto di prestazione occasionale, di cui all'art. 54-*bis* del DL 50/2017. Diversamente, saranno soggette alla nuova diffida amministrativa le violazioni per le comunicazioni telematiche al Centro per l'impiego, quelle riguardanti il prospetto di paga e le principali patologie relative al libro unico del lavoro.

INPS - RICOSTITUZIONE DEGLI INCENTIVI DI ESODO

Con il messaggio 19.9.2024 n. 3078, l'INPS ha fornito chiarimenti sulla possibilità di ricostituire le prestazioni di esodo di cui all'art. 41 co. 5-*bis* del DLgs. 148/2015 e all'art. 4 co. 1 - 7 della L. 92/2012, di rideterminare l'importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata a seguito di domanda presentata successivamente all'accesso in esodo. In particolare, viene precisato che la domanda di ricostituzione deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore, e che è consentita la ricostituzione delle prestazioni di esodo nel caso in cui:

- dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengano erogate retribuzioni riferite al periodo di lavoro

precedente alla cessazione e non considerate al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo;

- nell'estratto contributivo risulti contribuzione non presente al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo.

INPS - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI MANCATO ANTICIPO DEL DATORE

Con il messaggio 30.8.2024 n. 2909, l'INPS ha aggiornato le istruzioni inizialmente fornite dall'Istituto sulla gestione delle istanze di pagamento diretto nei casi di mancata anticipazione da parte del datore di lavoro delle indennità di malattia, maternità, permessi ex art. 33 della L. 104/92 e congedo straordinario ex art. 42 co. 5 del DLgs. 151/2001.

Tali indennità, salvo alcune eccezione normativamente previste, sono anticipate dai datori di lavoro, con successivo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'Istituto.

In caso di mancata anticipazione, nelle ipotesi riepilogate nel messaggio, l'INPS provvede al pagamento diretto delle indennità, previa verifica di eventuali conguagli effettuati dal datore di lavoro.

Le indennità direttamente corrisposte dall'INPS devono essere riconosciute al netto delle somme eventualmente anticipate dal datore di lavoro: il lavoratore è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver ricevuto da parte del datore di lavoro alcuna somma per l'evento per il quale abbia avanzato istanza di pagamento diretto; in caso di anticipazione parziale, va accertato l'importo effettivamente corrisposto al lavoratore per il periodo dell'evento.

INPS - CUMULO DELLE PENSIONI CON I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Con il messaggio 19.9.2024 n. 3077, l'INPS ha ricordato che i pensionati soggetti al regime di incumulabilità parziale di cui al DLgs. 503/92, che nel 2023 hanno svolto attività di lavoro autonomo, dovranno inoltrare entro il 31.10.2024 un'apposita comunicazione *on line* indicante i relativi redditi conseguiti in tale annualità.

Con l'occasione, sono stati forniti alcuni chiarimenti e le istruzioni per l'adempimento in questione, previsto dall'art. 10 del DLgs. 503/92, il quale ha disciplinato il divieto di cumulo di determinate categorie di pensioni con i redditi da lavoro autonomo (si tratta di un'incumulabilità parziale nella misura del 50% fino a concorrenza dei redditi stessi).

Tra le varie, l'INPS precisa che i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali, mentre il reddito d'impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

Infine, coloro che quest'anno svolgono lavoro autonomo dovranno inviare anche la dichiarazione a preventivo per il 2024, nella quale indicare il reddito che prevedono di conseguire nel medesimo periodo.

L'Istituto previdenziale effettuerà provvisoriamente le trattenute delle quote di pensione non cumulabili, che saranno successivamente conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2024 resa a consuntivo nel 2025.

MINISTERO DEL LAVORO - DECRETO ATTUATIVO DELLA PATENTE A PUNTI IN EDILIZIA

Con il DM 18.9.2024 n. 132 è stata data attuazione alla disciplina della patente a punti per i cantieri temporanei o mobili in edilizia di cui al novellato art. 27 del DLgs. 81/2008.

Si ricorda che il possesso della patente è obbligatorio a decorrere dall'1.10.2024 e le imprese

interessate potranno richiederla utilizzando una procedura presente sul portale dell'Ispettorato nazionale del Lavoro, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega, inclusi i soggetti di cui all'art. 1 della L. 12/79 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati).

La patente in questione è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

Oltre ai 30 crediti di base, ogni richiedente potrà ottenere fino a un massimo di 100 crediti di cui ulteriori 30 legati alla storicità dell'azienda e in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, nonché 40 attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione, anche in materia di sicurezza sul lavoro.

INL - PATENTE A PUNTI PER I CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI

Con la circ. 23.9.2024 n. 4, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni di carattere applicativo in merito alla disciplina della patente a punti per i cantieri mobili o temporanei in edilizia, così come prevista dal novellato art. 27 del DLgs. 81/2008 e attuata dal DM 132/2024.

Tra le varie, la circolare ha ricordato che le imprese e i lavoratori autonomi interessati possono richiedere la patente presentando un'apposita domanda tramite il portale dell'INL.

Sul punto, l'Ispettorato ha reso noto che in fase di prima applicazione è comunque possibile presentare via PEC una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.

Tale dichiarazione avrà efficacia fino alla data del 31.10.2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'INL entro la medesima data.

Successivamente, a partire dall'1.11.2024, non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

INPS - ASSUNZIONI AGEVOLATE DI EX LAVORATORI ALITALIA

Con il messaggio 26.9.2024 n. 3172, l'INPS ha comunicato la pronta disponibilità del modulo di istanza *on line* per poter richiedere l'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo ex art. 12 co. 6 del DL 104/2023 per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ex lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana spa e di Alitalia Cityliner spa (coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria), effettuate dall'1.1.2024 al 31.10.2024.

L'agevolazione consiste in un esonero dei contributi a carico del datore del 100% (esclusi premi INAIL e specifiche contribuzioni), per un massimo di 36 mesi e nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro autorizzati dovranno esporre i lavoratori interessati a partire dal flusso UniEmens di competenza ottobre 2024.

MINISTERO DEL LAVORO - RUOLO DEL PREPOSTO NELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Con l'interpello 30.9.2024 n. 4, la Commissione per la sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro è intervenuta in merito al ruolo del preposto ex art. 2 co. 1 lett. e) del DLgs. 81/2008, con particolare riferimento alla presenza di tale figura nell'ambito degli appalti.

Con l'occasione, i tecnici ministeriali hanno chiarito che in considerazione della peculiarità e dell'importanza attribuita al preposto dalla normativa vigente, è da considerarsi sempre

obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione.

Inoltre, la Commissione ministeriale ha precisato che l'individuazione del preposto dev'essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo deve essere rivestito solo dal personale che può effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa – come ad esempio nel caso del *project manager* – non si reca presso il luogo delle attività.

INAIL - INFORTUNI DEI GIORNALISTI

Con la circ. 30.9.2024 n. 30, l'INAIL ha reso noto che il servizio "Gestione transitoria infortuni ex INPGI", utilizzato per compilare e trasmettere la denuncia dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, è stato implementato con nuove funzionalità.

In particolare, le nuove funzionalità permettono l'invio della documentazione sanitaria necessaria per il prosieguo dell'istruttoria e la definizione dell'infortunio mediante il servizio applicativo anche dopo l'inoltro della denuncia. Pertanto, la trasmissione di tale documentazione attraverso il servizio applicativo sostituisce, con decorrenza 30.9.2024, la trasmissione con PEC indicata dalla circ. INAIL 44/2022.

INPS - SANZIONI CIVILI PER OMISSIONE ED EVASIONE CONTRIBUTIVA

Con la circ. 4.10.2024 n. 90, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche operate dal DL 19/2024 (DL "PNRR") in merito al regime delle sanzioni civili in caso di omissioni ed evasioni contributive ex art. 116 co. 8 lett. a) e b) della L. 388/2000.

Innanzitutto, nell'ambito dell'omissione contributiva, si segnala la disapplicazione della maggiorazione del 5,5% del tasso ufficiale di riferimento se il versamento dei contributi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione e spontaneamente prima di contestazioni da parte degli enti impositori.

Per l'INPS, la finalità della norma è quella di estendere l'istituto del ravvedimento operoso anche alle ipotesi di omissione contributiva, al fine di favorire e accelerare il recupero del credito.

Invece, con riferimento alla fattispecie dell'evasione contributiva, le modifiche riguardano in particolare la disciplina del ravvedimento operoso.

In sintesi, in caso versamento spontaneo dei contributi entro 12 mesi dal termine stabilito per legge, le sanzioni sono calcolate nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il pagamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia, mentre se il versamento avviene entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia trova applicazione la nuova maggiorazione di 7,5 punti.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

ATTUAZIONE NORMATIVA E INDICAZIONI DI PRASSI PER LA PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI EDILI

Con il DM 132/2024 è stata attuata la disciplina della patente a crediti per i cantieri in edilizia, introdotta dal decreto "PNRR". Con la circ. 4/2024, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni di carattere operativo.

Con il DM 18.9.2024 n. 132, il Ministero del Lavoro ha dato attuazione e operatività alla disciplina della patente a punti per i cantieri temporanei o mobili in edilizia di cui all'art. 27 del DLgs. 81/2008, così come riformulato dall'art. 29 del DL 19/2024 (decreto "PNRR").

Con la circ. 23.9.2024 n. 4, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni di carattere operativo.

Il possesso della patente è obbligatorio a decorrere dall'1.10.2024 e il rilascio viene effettuato dall'INL una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti e attestati da apposita documentazione prodotta dall'impresa o dal lavoratore autonomo richiedente.

8

Soggetti obbligati

Sono tenute a richiedere la patente in questione va richiesta le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ex art. 89 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008, intendendo per tali qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

Con la circ. 4/2024, l'INL ha ricordato che:

- ai sensi dell'art. 89 co. 1 lett. d) del DLgs. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori;
- sono tenute a tale adempimento le imprese – non necessariamente qualificabili come "edili" – e i lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri.

Viceversa, l'obbligo in questione non sussiste per:

- le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA ex DLgs. 36/2023 (c.d. "codice dei contratti pubblici");
- coloro che, pur operando nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili, effettuano mere forniture (ad es., la semplice consegna di materiale

destinato alle lavorazioni in cantiere) ovvero svolgono prestazioni di natura meramente intellettuale (come nel caso del progettista e del direttore dei lavori).

Requisiti richiesti

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DM 132/2024, per ottenere il rilascio della patente in formato digitale occorre presentare domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del Lavoro, dalla quale deve risultare il possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal DLgs. 81/2008;
- possesso del DURC in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale di cui all'art. 17-*bis* co. 5 e 6 del DLgs. 9.7.97 n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Punteggi

La patente in questione è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

È operare con una dotazione di crediti inferiore a 15 solo nell'ipotesi completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti.

Oltre ai 30 crediti di base, ogni richiedente potrà ottenere fino a un massimo di 100 punti di cui ulteriori 30 legati alla storicità dell'azienda e in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, nonché 40 attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione, anche in materia di sicurezza sul lavoro.

Sono poi previste decurtazioni in ragione di determinate violazioni, commesse da datori di lavoro, dirigenti e preposti, contenute nell'Allegato I-*bis* al DLgs. 81/2008, che comprende 29 ipotesi, la maggior parte costituite da violazioni in materia di salute e sicurezza ma non mancano anche quelle relative al lavoro "nero".

Presentazione della domanda

La domanda per richiedere il rilascio della patente può essere presentata *on line* utilizzando un'apposita procedura presente sul portale dell'INL, accedendovi

attraverso modalità informatiche che assicurano l'identità del soggetto che effettua l'accesso.

L'istanza può essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto con apposita delega, inclusi i soggetti abilitati a effettuare adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale di cui all'art. 1 della L. 12/79 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati).

Il possesso dei requisiti richiesti può essere dimostrato secondo due modalità semplificate.

In particolare, l'art. 1 co. 1 del DM 132/2024 consente di:

- attestare tramite autocertificazione ex art. 46 del DPR 445/2000 l'iscrizione alla Camera di Commercio, il possesso di DURC valido, nonché il possesso della certificazione di regolarità fiscale, laddove prevista;
- ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 per attestare l'adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro, il possesso di DVR valido nonché la designazione del Responsabile servizio prevenzione e protezione, quando previsto.

Per quanto concerne le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea, sarà sufficiente il possesso di un documento equivalente alla patente, rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

In tutti i casi, all'esito della presentazione della domanda sul portale verrà rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale.

Presentazione della domanda in fase di prima applicazione

La circ. INL 4/2024 ha reso noto che in fase di prima applicazione è comunque possibile presentare a mezzo PEC un'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.

Tale dichiarazione ha efficacia fino alla data del 31.10.2024 e vincola il richiedente a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'INL entro la medesima data.

Pertanto, a partire dal 1.11.2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell'Ispettorato nazionale.

Pubblicazione delle informazioni

Le informazioni relative alla patente confluiranno in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso di cui all'art. 19 del DL 36/2022.

Nel dettaglio, le informazioni in questione riguardano:

- i dati identificativi del titolare della patente e quelli anagrafici del richiedente;
- la data di rilascio e il numero;
- il punteggio al momento del rilascio;
- il punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- eventuali sospensioni e decurtazioni dei crediti.

Possono accedere a tali informazioni i titolari di interesse qualificato, incluse le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti lavoratori per la sicurezza e per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del Testo unico Sicurezza, il responsabile dei lavori e i coordinatori sicurezza nella progettazione e l'esecuzione dei lavori.

Sospensione e revoca della patente

Ai sensi dell'art. 3 del DM 132/2024, la patente può essere anche sospesa. Il decreto individua le casistiche in cui ciò è obbligatorio (infortuni mortali) e quelle in cui vi è un margine di discrezionalità (inabilità permanente, certificata con provvedimento dell'INAIL, o irreversibile menomazione), fatte salve le situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità, che saranno valutate dell'Ispettorato competente. In entrambe le ipotesi sarà sempre richiesta la prova almeno della colpa grave.

Infine, va ricordato che la patente potrà essere oggetto di revoca – così come previsto dall'art. 27 co. 4 del DLgs. 81/2008 – in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorso 12 mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo potrà richiedere il rilascio di una nuova patente.

Operazioni straordinarie

Infine, l'art. 8 del DM 132/2024 prevede che in caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione venga accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

La norma stabilisce poi che, nelle trasformazioni societarie o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Regime sanzionatorio

L'impresa o il lavoratore autonomo che opera in cantiere senza la patente (o documento equivalente nei casi previsti) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti è soggetto:

- a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6.000,00 euro (non soggetta alla procedura di diffida);
- all'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Inoltre, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LA DICHIARAZIONE REDDITUALE PER IL CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

Con il messaggio 3077/2024, l'INPS ha comunicato che entro il mese di ottobre 2024 i pensionati soggetti al regime di cumulo parziale ex DLgs. 503/92, che nel 2023 hanno svolto attività di lavoro autonomo, dovranno dichiarare i redditi conseguiti in tale annualità.

Con il messaggio 19.9.2024 n. 3077, l'INPS ha reso noto che entro il 31.10.2024 i pensionati soggetti al regime di cumulo parziale di cui all'art. 10 del DLgs. 503/92, che nel 2023 hanno svolto attività di lavoro autonomo, dovranno dichiarare al medesimo Istituto previdenziale i redditi conseguiti in tale annualità.

Profili normativi

L'art. 10 del DLgs. 503/92 stabilisce che le quote di determinati trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50% fino a concorrenza dei redditi stessi.

Inoltre, la norma prevede che, in presenza di cumulo con redditi da lavoro autonomo, i pensionati siano tenuti a comunicare all'INPS i redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF, ovvero, in questo caso, il 31.10.2024.

Soggetti esonerati

L'INPS precisa che sono escluse dall'obbligo di comunicazione diverse categorie di pensionati, in quanto non soggette al divieto di cumulo.

Ci si riferisce, in sintesi, ai titolari di:

- pensione e assegno d'invalidità avente la decorrenza compresa entro il 1994;
- pensione di vecchiaia;
- pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
- pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell'AGO;
- pensione o assegno d'invalidità dell'AGO dei lavoratori dipendenti o delle

gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

- pensione d'invalidità dalla cui attività lavorativa sia derivato, con riferimento all'anno precedente, un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del FPLD (7.383,22 euro per il 2023).

Inoltre, sono cumulabili:

- le remunerazioni a favore dei sacerdoti;
- le indennità percepite dai giudici tributari;
- i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali;
- le indennità connesse a cariche pubbliche elettive.

Modalità di indicazione dei redditi

Con l'occasione, nel messaggio in commento l'INPS precisa che:

- i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali;
- il reddito d'impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

Procedura di presentazione della dichiarazione

Operativamente, il messaggio 3077/2024 rende noto che i pensionati interessati possono presentare la dichiarazione reddituale in questione:

- accedendo al sito www.inps.it;
- utilizzando le apposite credenziali, quali lo SPID digitale almeno di livello 2, CNS o la Carta di identità elettronica (CIE).

Una volta effettuata l'autenticazione, il pensionato potrà accedere al servizio on line disponibile sul portale selezionando nel motore di ricerca "La dichiarazione della situazione reddituale (RED)". Successivamente, occorrerà scegliere la Campagna di riferimento: Campagna RED 2024 anno reddito richiesto 2023.

Aspetti sanzionatori

Ai sensi dell'art. 10 co. 8-*bis* del DLgs. 503/92, i titolari di pensione omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

Detta somma sarà prelevata dall'Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

Dichiarazione a preventivo

Infine, nel messaggio in commento si ricorda che, ai sensi dell'art. 10 co. 4-*bis* del DLgs. 503/92, coloro che nel corrente anno svolgono attività di lavoro autonomo

Circolare per la Clientela**L'INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

OTTOBRE 2024

devono altresì presentare la dichiarazione a preventivo per l'anno 2024, per consentire all'INPS di effettuare provvisoriamente, sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno successivamente conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2024 resa a consuntivo nel 2025.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

ISTRUZIONI INPS PER LE SANZIONI CIVILI DOPO IL DECRETO “PNRR”

Con la circ. n. 90/2024, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dal DL 19/2024 (DL “PNRR”) in materia di sanzioni civili in caso di omissione ed evasione contributiva.

Con la circ. 4.10.2024 n. 90, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche operate dal DL 19/2024 (DL “PNRR”) con riferimento al regime delle sanzioni civili in caso di omissioni ed evasioni contributive di cui all'art. 116 co. 8 lett. a) e b) della L. 388/2000.

Sanzioni civili previste per omissione contributiva

La fattispecie dell'omissione contributiva è prevista dall'art. 116 co. 8 lett. a) della L. 388/2000 e ricorre in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge.

Nel dettaglio, l'art. 30 co. 1 lett. a) del DL 19/2024 ha modificato il regime sanzionatorio in questione, disapplicando la maggiorazione del 5,5% del tasso ufficiale di riferimento se il versamento dei contributi è effettuato:

- entro 120 giorni;
- in unica soluzione;
- spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

Per l'INPS, la finalità della norma è quella di estendere l'istituto del ravvedimento operoso, già previsto per le ipotesi di evasione contributiva dal medesimo art. 116 co. 8 lett. b) della L. 388/2000, anche alle ipotesi di omissione contributiva, al fine di favorire e accelerare il recupero del credito.

Al riguardo, si precisa che il pagamento deve intendersi in “unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei 120 giorni dalla data di scadenza legale e purché l'importo totale versato corrisponda all'intera contribuzione dovuta.

Diversamente, la misura agevolata non può trovare applicazione in caso di

pagamento in modalità rateale, non avendo il legislatore espressamente previsto tale facoltà.

Si precisa, infine, che la nuova disciplina, introdotta dal DL “PNRR” trova applicazione relativamente agli inadempimenti verificatisi a decorrere dal 1.9.2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti da tale data.

Sanzioni per evasione contributiva

La fattispecie dell'evasione contributiva ex art. 116 co. 8 lett. b) della L. 388/2000, ricorre quando l'omessa o non conforme dichiarazione obbligatoria viene attuata con l'intenzione specifica di non versare contributi mediante l'occultamento, oltre che di rapporti di lavoro in essere e di retribuzioni erogate, anche di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo.

In merito alla disciplina delle sanzioni civili applicabili alla fattispecie dell'evasione contributiva, così come rivista dall'art. 30 co. 1 lett. b) del DL 19/2024, nelle ipotesi in cui il soggetto contribuente non metta in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione rispetto all'obbligo contributivo, la modificata norma prevede, senza alcuna variazione rispetto al regime previgente, una sanzione pari al 30% dell'importo dei contributi o premi non versati, in ragione d'anno, e sino alla soglia massima del 60% dell'importo dovuto.

Diversamente, la fattispecie del ravvedimento operoso è stata oggetto di una rimodulazione dei termini previsti per il pagamento della contribuzione dovuta.

Innanzitutto, si conferma che in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia.

In aggiunta a tale previsione, la norma del decreto “PNRR” stabilisce che qualora il versamento avvenga in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.

Si precisa che la nuova disciplina, introdotta dall'art. 30 co. 1 lett. b) del DL 19/2024, trova applicazione agli inadempimenti verificatisi dal 1.9.2024 e, pertanto, a tutte le denunce/dichiarazioni effettuate da tale data.

Sanzioni in caso di accertamento dell'Ente impositore

Infine, si segnala un riepilogo dell'INPS circa la nuova disposizione ex art. 116 co. 8 lett. b-bis) della L. 388/2000.

Circolare per la Clientela

L'INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

OTTOBRE 2024

Tale disposizione riconosce una riduzione del 50% delle sanzioni civili, applicate nella misura ordinaria nelle ipotesi di omissione ed evasione contributiva, nei casi in cui, accertata la situazione debitoria dall'ente impositore d'ufficio o a seguito di verifiche ispettive, il contribuente provveda al pagamento dei contributi e premi in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione ovvero vi provveda in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine di 30 giorni e subordinatamente al versamento della prima rata.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

SECONDA FASE DI ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA IN VITA DEI PENSIONATI ALL'ESTERO

Con il messaggio 3006/2024, l'INPS ha comunicato che dallo scorso 20 settembre Citibank N.A. ha iniziato a spedire le richieste di attestazione dell'esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania.

Con il messaggio 11.9.2024 n. 3006, l'INPS ha comunicato che già dal 20.9.2024 Citibank N.A. si sta occupando della spedizione delle richieste di attestazione dell'esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania.

Si tratta, in pratica, della seconda fase della campagna di accertamento effettuata su scala mondiale, che segue quella che ha interessato i pensionati residenti nelle Americhe, in Asia, in Estremo Oriente, nei Paesi scandinavi, negli Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi.

Mapa degli adempimenti

Inoltre, con il messaggio in questione si rende noto che le richieste di attestazione dovranno essere restituite alla medesima Citibank entro il 18.1.2025.

Se il pensionato non restituirà l'attestazione, il pagamento della rata di febbraio 2025, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie *Western Union* del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19.2.2025, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2025.

Lettera esplicativa e modulistica

Operativamente, Citibank spedisce ai pensionati interessati la lettera esplicativa e il modulo standard di attestazione dell'esistenza in vita. La modulistica è redatta sia in lingua italiana sia, a seconda del Paese di destinazione, in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese.

Per consentire un'ordinata e tempestiva gestione del flusso di rientro delle attestazioni, il modulo sarà personalizzato per ciascun pensionato.

Per questo motivo, gli interessati dovranno utilizzare il modulo ricevuto da Citibank e non potranno essere utilizzati moduli "in bianco". Sul punto, l'INPS chiarisce che qualora un pensionato non riceva il modulo o lo smarrisca, dovrà contattare il

Servizio di assistenza della Banca, che provvederà a inviare un nuovo modulo personalizzato.

Nelle lettere esplicative sarà indicata anche la data di restituzione del modulo nonché le seguenti informazioni: le istruzioni per la compilazione del modulo di esistenza in vita; la richiesta di documentazione di supporto (la fotocopia di un valido documento di identità del pensionato con foto); le indicazioni per contattare il Servizio Citibank N.A. di assistenza ai pensionati.

Restituzione del modulo

Come di consueto il pensionato potrà adempiere sia in modalità cartacea sia *on line*.

Per quanto riguarda la modalità cartacea, si precisa che i pensionati devono spedire il modulo di attestazione dell'esistenza in vita, correttamente compilato, datato, firmato e corredato della documentazione di supporto, alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom, entro il termine indicato nella lettera esplicativa. Tale modulo dovrà essere restituito a Citibank, controfirmato da un "testimone accettabile", intendendo per tale un rappresentante di un'Ambasciata o Consolato italiano o un'Autorità locale abilitata ad avallare la sottoscrizione dell'attestazione di esistenza in vita.

Per quanto riguarda invece la modalità via *web*, nel messaggio in commento l'INPS rende noto che per i pensionati residenti in Australia, in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, a partire dalla verifica dell'esistenza in vita riferita all'anno 2015, l'INPS ha fornito a Citibank una lista di operatori dei Patronati che, in base alla normativa locale, hanno qualifiche che rientrano fra quelle dei "testimoni accettabili".

Tali soggetti, previa verifica da parte di Citibank del possesso della qualifica di "testimone accettabile", sono autorizzati ad accedere al portale specificamente predisposto dalla Banca al fine di attestare essi stessi, con modalità telematiche, l'esistenza in vita dei pensionati.

La medesima funzionalità di attestazione dell'esistenza in vita dei pensionati in forma telematica è stata resa disponibile anche ai funzionari delle Rappresentanze diplomatiche indicati dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE NOVITÀ DI SETTEMBRE IN PILLOLE

AGENZIE MARITTIME E RACCOMANDATARIE

ACCORDO 13.9.2024

L'Accordo rinnova la disciplina applicabile al personale dipendente dalle agenzie marittime raccomandatarie e dai mediatori marittimi, scaduta il 31.12.2023.

Per i minimi retributivi è stato previsto un incremento complessivo medio pari a 200,00 euro, distribuito tra le decorrenze di settembre 2024, settembre 2025, gennaio 2026 e settembre 2026; di seguito gli importi validi dall'1.9.2024: liv. 7, 2.339,00 euro; liv. 6, 2.234,20 euro; liv. 5, 2.173,02 euro; liv. 4, 2.052,60 euro; liv. 3, 1.811,03 euro; liv. 2, 1.735,32 euro; liv. 1, 1.509,19 euro. Tali importi sono il risultato di un'elaborazione redazionale, realizzata riparametrando la prima tranche (75,00 euro) dell'incremento indicato dalle Parti per il livello 4 sulla base dei parametri indicati nella tabella presente all'art. 21 del CCNL vigente.

È stata inoltre prevista la corresponsione di un'*una tantum* sotto forma di buoni *welfare*, del valore di 150,00 euro l'1.1.2025 e di ulteriori 150,00 euro l'1.1.2026. Tali nuove erogazioni *una tantum* non si sostituiscono, bensì si aggiungono, alle erogazioni già previste nella misura di 60,00 euro annui, il cui termine di corresponsione viene tuttavia anticipato con decorrenza 2025 dall'1° luglio al 1° gennaio.

Dal IV trimestre 2024 si incrementa infine di 5,00 euro il contributo mensile in favore della Cassa Mutua (assistenza sanitaria integrativa) previsto a carico delle imprese per ciascun lavoratore (art. 42-bis del CCNL vigente).

CERAMICA (INDUSTRIA)

COMUNICATO 20.9.2024

A seguito della ratifica dell'Accordo 22.7.2024 le Parti hanno elaborato e diffuso le tabelle ufficiali che ripartiscono tra minimo retributivo e indennità di posizione organizzativa (IPO) gli incrementi retributivi già previsti. Di seguito gli importi validi dall'1.9.2024.

- *Piastrelle di ceramica e materiali refrattari*
Minimi retributivi: liv. A, 2.600,08 euro; liv. B1, 2.341,71 euro; liv. B2, 2.341,71 euro; liv. C1, 2.041,69 euro; liv. C2, 2.041,69 euro; liv. C3, 2.041,69 euro; liv. D1, 1.839,71 euro; liv. D2, 1.839,71 euro; liv. D3, 1.839,71 euro; liv. E1, 1.671,19 euro; liv. E2, 1.671,19 euro; liv. F, 1.564,40 euro;
IPO: liv. B1, 138,35 euro; liv. C1, 116,89 euro; liv. C2, 65,82 euro; liv. D1, 150,04 euro; liv. D2, 57,95 euro; liv. E1, 76,37 euro.
- *Ceramica sanitaria e stovigliera*
Minimi retributivi: liv. A, 2.250,51 euro; liv. B1, 2.084,33 euro; liv. B2, 2.084,33 euro; liv. C1, 1.851,64 euro; liv. C2, 1.851,64 euro; liv. C3, 1.851,64 euro; liv. D1, 1.664,94 euro; liv. D2, 1.664,94 euro; liv. D3, 1.664,94 euro; liv. E1, 1.553,89 euro; liv. E2, 1.553,89 euro; liv. E3, 1.553,89 euro; liv. F, 1.540,17 euro;
IPO: liv. A, 356,27 euro; liv. B1, 317,76 euro; liv. B2, 178,40 euro; liv. C1, 250,85 euro; liv. C2, 203,98 euro; liv. C3, 150,38 euro; liv. D1, 287,56 euro; liv. D2, 159,83 euro; liv. D3, 113,35 euro; liv. E1, 165,76 euro; liv. E2, 78,87 euro; liv. E3, 31,90 euro.

ELETTRICI**ACCORDI 11.9.2024**

Con due distinti Accordi siglati in pari data le Parti hanno:

- individuato nuovi profili professionali con la previsione di tre livelli, il primo riferito a competenze di base, il secondo intermedie ed il terzo elevate. È stato precisato che le posizioni organizzative più rilevanti o con specifiche competenze possono essere riportate all'area quadri. Per l'elenco dettagliato dei profili professionali si rimanda alle tabelle allegate al testo dell'Accordo.
- previsto il rafforzamento del ruolo dell'organismo bilaterale per la formazione del settore elettrico (OBF) come indicato dall'art. 36 del CCNL 18.7.2022.

ENERGIA E PETROLIO**ACCORDO 9.7.2024**

A valle della pubblicazione del provvedimento ISTAT che per il biennio 2022-2023 ha verificato uno scostamento positivo del 6,2%, equivalente a 165,44 euro medi, sono stati definiti gli incrementi retributivi per il personale delle aziende industriali operanti nei settori dell'energia e petrolio e del gas. Tale incremento si attua con il trasferimento al minimo retributivo previsto dal CCNL 21.7.2022 dei valori precedentemente erogati a titolo di EDR (azzerando l'EDR stesso) a decorrere dall'1.7.2024.

Questi pertanto i minimi retributivi in vigore dallo scorso mese di luglio: liv. 1, 3.389,38 euro; liv. 2, 3.069,59 euro; liv. 3, 2.779,89 euro; liv. 4, 2.456,61 euro; liv. 5, 2.154,31 euro; liv. 6, 1.874,14 euro. Confermati invece i valori dell'indennità CREA.

L'aumento previsto dal presente Accordo, pari a 31,00 euro medi, rapportati al liv. 4, non copre integralmente lo scostamento inflativo riscontrato per il biennio 2022-2023; gli ulteriori 134,44 euro medi relativi al biennio 2022-2023 saranno corrisposti con modalità da stabilire con il prossimo rinnovo contrattuale.

STUDI ODONTOIATRICI (CIU - AIO)**CCNL 25.7.2024**

Il CCNL introduce una nuova disciplina collettiva per l'attività odontoiatrica svolta all'interno di studi professionali o strutture sanitarie. Le disposizioni previste hanno validità triennale, con decorrenza 26.7.2024 e scadenza 26.7.2027.

Prevista una classificazione del personale strutturata su 7 livelli, ai quali è stato associato il seguente trattamento economico minimo conglobato: liv. Q, 2.345,52 euro; liv. 1, 2.075,69 euro; liv. 2, 1.808,11 euro; liv. 3, 1.677,20 euro; liv. 4, 1.661,87 euro; liv. 5, 1.611,57 euro; liv. 6, 1.446,13 euro. I successivi incrementi retributivi decorreranno dall'1.1.2025 e dall'1.1.2026. Previste inoltre tredicesima e quattordicesima, da erogare rispettivamente nei giorni che precedono le festività natalizie e nel mese di giugno.

Quanto agli aumenti periodici di anzianità, da riconoscere con cadenza triennale e nel numero massimo di 8, gli importi sono i seguenti: liv. Q, 31,00 euro; liv. 1, 27 euro; liv. 2, 24,00 euro; liv. 3, 23,00 euro; liv. 4, 23,00 euro; liv. 5, 21,00 euro; liv. 6, 21,00 euro.

Inserito il *welfare* aziendale attraverso l'assegnazione entro il 1° luglio dell'anno di riferimento di buoni da utilizzare per beni o servizi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione. Per l'annualità 2024 il valore è fissato in 100,00 euro (che nel 2025 diventeranno 150,00 e poi 200,00 nel 2026).

Le Parti hanno definito un orario settimanale pari a 40 ore, introducendo un regime di flessibilità che, in presenza di variazioni motivate dell'intensità lavorativa, può determinarne l'aumento fino a 48 ore per un massimo di 24 settimane annue (limiti superabili da eventuali accordi territoriali o aziendali); mentre per il lavoro straordinario è stabilito un massimo di 250 ore per ciascun anno. Infine, in tema di assistenza sanitaria integrativa, prevista con decorrenza 1.1.2025 l'iscrizione di tutto il personale al Fondo Unisalute Sanarcom, con contribuzione annua a carico del datore di lavoro pari a 250,00 euro per ciascun lavoratore (per i lavoratori a tempo parziale il contributo scende a 125,00 euro). Si segnala che nel caso di omessa contribuzione il datore di lavoro deve riconoscere in busta paga un elemento distinto della retribuzione (EDR) pari a 45,00 euro per 14 mensilità.

TERZIARIO (CONFSAL - SISTEMA IMPRESA)

ACCORDO 2.9.2024

L'Accordo rinnova la disciplina applicabile ai dipendenti delle imprese del terziario, della distribuzione e dei servizi aderenti a Sistema Impresa o ad Aifos.

La nuova disciplina decorre dall'1.5.2023 e scadrà il 31.3.2027, con le modifiche normative che invece decorrono – fatte salve le specifiche decorrenze previste per taluni istituti – dall'1.4.2024.

Previsti incrementi della paga base nazionale conglobata da aprile 2023, aprile 2024, marzo 2025, novembre 2025, novembre 2026 e febbraio 2027. Si segnala che l'incremento di aprile 2023 era già stato previsto dall'Accordo 29.12.2022 a titolo di anticipazione sui futuri aumenti. Di seguito gli importi validi dall'1.4.2024: liv. Q, 2.070,25 euro; liv. 1, 1.864,88 euro; liv. 2, 1.613,11 euro; liv. 3, 1.378,78 euro; liv. 4, 1.192,46 euro; liv. 5, 1.077,35 euro; liv. 6, 967,22 euro; liv. 7, 828,08; operatore di vendita 1^a cat., 1.125,64 euro; operatore di vendita 2^a cat., 943,44 euro.

A copertura del periodo di carenza contrattuale intercorso tra il 1.1.2022 e il 31.3.2023 l'Accordo ha altresì previsto per i lavoratori in forza al 2.9.2024 l'erogazione di un elemento forfetario *una tantum* da erogare in due *tranche* di pari importo con le retribuzioni di luglio 2024 e luglio 2025. Di seguito gli importi dei ratei di *una tantum*: liv. Q, 303,81 euro; liv. 1, 273,67 euro; liv. 2, 236,73 euro; liv. 3, 202,34 euro; liv. 4, 175,00 euro; liv. 5, 158,11 euro; liv. 6, 141,95 euro; liv. 7, 121,53 euro; operatore di vendita 1^a cat., 165,20 euro; operatore di vendita 2^a, 138,69 euro.

Per le altre novità si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

VIGILANZA ANTINCENDIO (COOPERATIVE)

ACCORDO 25.7.2024

Decorre dal 1.1.2024 e scadrà il 31.12.2026 la disciplina applicabile al personale delle società e delle cooperative di vigilanza antincendio.

Previsti incrementi dei minimi retributivi da luglio 2024, marzo 2025 e gennaio 2026; di seguito si riportano i valori validi dall'1.7.2024: liv. 1, 2.108,70 euro; liv. 2, 1.953,88 euro; liv. 3, 1.729,28 euro; liv. 4, 1.576,80 euro; liv. 5, 1.501,16 euro; liv. 6, 1.430,19 euro; liv. 7, 1.353,37 euro.

Rimodulata l'indennità di trasferta che assume i seguenti nuovi valori: 20,00 euro per il primo giorno di servizio fuori dall'ambito portuale e 30,00 euro per i giorni successivi.

Il contributo annuo nei confronti di Cassagest (assistenza sanitaria) passa da 189,00 a 194,00 euro per ciascun lavoratore a tempo indeterminato o a tempo determinato da almeno un anno.

Per i profili amministrativi e tecnici si segnala l'introduzione del lavoro a tempo parziale, declinabile nelle seguenti modalità:

- orizzontale (con orario giornaliero ridotto);
- verticale (limitato a determinati periodi dell'anno con prestazione lavorativa a tempo pieno);
- misto (con la combinazione delle due precedenti modalità).

Circolare per la Clientela

IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

OTTOBRE 2024

Il totale dei lavoratori a *part time* non può superare il 20% dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

Il tema del mese: L'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO NEL CCNL CEMENTO, CALCE, GESSO - INDUSTRIA

IL CCNL Cemento, Calce, Gesso - Industria prevede specifiche disposizioni collettive in materia di orario di lavoro, che trovano applicazione per i lavoratori dipendenti dalle imprese di settore.

Con il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e del gesso, stipulato in data 29.5.2019 e rinnovato il 15.3.2022, le Parti sociali (Federmaco, Feneal-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) hanno inteso altresì regolare la disciplina dell'orario di lavoro per le attività lavorative del settore.

Orario di lavoro

L'art. 33 del CCNL in esame prevede una durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali.

Nel dettaglio, l'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo, di norma, cadente il sabato con possibilità per il datore di lavoro di far usufruire la seconda giornata, non lavorata, o nel giorno precedente o susseguente le domeniche e tutte le altre festività, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative del lavoro verificate con la R.S.U.

L'inizio e la fine del lavoro sono regolati dalle disposizioni aziendali. La tolleranza sull'entrata sarà di 5 minuti con un massimo di 15 minuti settimanali.

Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati l'orario di lavoro con l'indicazione dell'inizio e del termine di esso, nonché dell'orario e della durata degli eventuali intervalli di riposo. Per i lavoratori turnisti su 3 turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale si intendono mediamente realizzate nell'arco di 8 settimane.

Inoltre, tenuto conto delle esigenze organizzative delle aziende dei settori cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro, caratterizzate da variazioni di intensità dell'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 4 co. 4 del DLgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro viene calcolata con riferimento a un periodo di 6 mesi.

In caso di particolari esigenze organizzative, la Direzione aziendale e la R.S.U. potranno elevare tale periodo.

Sul punto, si precisa che il ricorso al lavoro straordinario:

- deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili e occasionali;
- deve essere preventivamente concordato con la R.S.U.

Inoltre, la medesima disposizione contrattuale stabilisce che:

- il lavoratore non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento;
- non è riconosciuto, né compensato, il lavoro straordinario, festivo e notturno, eseguito senza la preventiva disposizione dell'Azienda;
- non possono essere adibiti al lavoro notturno i minori.

L'Azienda fornirà mensilmente alla R.S.U. il numero globale delle ore straordinarie effettuate dai lavoratori, indicandone le motivazioni.

Lavoro a turni

L'art. 34 del CCNL in questione riconosce all'azienda la possibilità di stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.

I lavoratori interessati dovranno:

- prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito;
- essere avvicendati nei turni a evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.

Il lavoro eseguito di domenica a norma di legge, e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste per il lavoro straordinario, festivo e notturno.

In particolare, ai lavoratori che lavorano nei turni periodici, sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità) una maggiorazione del:

- 42 % per le ore lavorate di notte;
- 5 % per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di 3 turni, sia nel caso di 2 turni);
- 5,5 % per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di 3 turni, sia nel caso di 2 turni) a decorrere dal 1.1.2023;
- 6 % per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di 3 turni, sia nel caso di 2 turni) a decorrere dal 1.1.2024;
- 40 % per le ore lavorate di giorno nella domenica.

Le citate maggiorazioni:

- assorbono fino a concorrenza trattamenti di miglior favore eventualmente riconosciuti a livello aziendale per lo stesso titolo;

- vanno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilità, delle ferie, delle festività nazionali e infrasettimanali, della malattia e infortunio non sul lavoro e dell'infortunio sul lavoro e malattie professionali nonché delle riduzioni di orario e delle festività soppresse sulla base della maggiorazione media di turno realizzata negli ultimi 12 mesi.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 8 del DLgs. 66/2003, ai lavoratori addetti a turni di lavoro di 8 ore consecutive è concessa una pausa:

- di 10 minuti con decorrenza della normale retribuzione fermi restando l'assetto organizzativo e la continuità della normale attività produttiva;
- che non si cumula con analoghi trattamenti già previsti a livello aziendale ferme restando, ove esistenti, eventuali condizioni di miglior favore.

Inoltre, la disposizione contrattuale in argomento stabilisce che:

- la prestazione di lavoro a turno notturno coincidente con l'applicazione dell'ora legale (sia l'entrata in vigore che la cessazione) va compensata per le ore di attività effettivamente prestate.
- i lavoratori turnisti, addetti a lavori di ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto di lavoro se non sono sostituiti dai lavoratori che devono dare loro il cambio, fermo restando l'impegno dell'Azienda a reperire il sostituto nel più breve tempo possibile. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno;
- i lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.

Inoltre, si prevede che laddove il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo, il medesimo avrà diritto:

- in caso di assegnazione a lavori compresi in normali turni avvicendati, alla retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro straordinario festivo, conservando le maggiorazioni stabilite per il lavoro a turni, fatta eccezione per i lavoratori di categoria impiegatizia per i quali le percentuali di lavoro straordinario, festivo e notturno non sono cumulabili con le percentuali di lavoro a turni e la maggiore assorbe la minore;
- in caso di assegnazione a lavori non compresi in normali turni avvicendati, alla retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro straordinario festivo.

In ogni caso, però, l'Azienda, prima dell'inizio del lavoro, dovrà comunicare al lavoratore il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.

Infine, l'art. 34 in commento prevede che nel caso di sostituzioni:

- temporanee e occasionali di lavoratori a turno con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno compensate con le maggiorazioni del lavoro a turno;
- ricorrenti e continuative di lavoratori a turno con altri lavoratori, ai lavoratori interessati sarà riconosciuta la maggiorazione di turno del 5% anche per i periodi lavorativi prestati con orario a giornata, non cumulabile con quanto eventualmente esistente a livello aziendale allo stesso titolo.

Lavoro straordinario, festivo e notturno (art. 71)

L'art. 71 del CCNL Cemento, Calce, Gesso - Industria definisce:

- il lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali;
- il lavoro festivo quello effettuato nei giorni festivi;
- il lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.

Ai soli effetti contrattuali il lavoro effettuato oltre le 8 ore giornaliere verrà compensato con la maggiorazione della tabella che segue.

Tipologia	Operai	Intermedi	impiegati
Lavoro straordinario diurno	30%	30%	30%
Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati	50%	50%	55%
Lavoro notturno a carattere continuativo (guardiani, custodia, pulizia locali) non compreso in turni avvicendati	30%	//	//
Lavoro straordinario notturno	60%	60%	75%
Lavoro ordinario festivo	50%	50%	55%
Lavoro straordinario festivo	60%	60%	75%
Lavoro straordinario festivo notturno	70%	70%	100%
Lavoro ordinario festivo notturno	60%	60%	75%

Le indicate percentuali di maggiorazione:

- saranno applicate sulla retribuzione oraria ottenuta dividendo la retribuzione mensile del lavoratore (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità) per il numero fisso 175.
- non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.

Inoltre, la medesima disposizione contrattuale stabilisce che per i lavoratori appartenenti all'area direttiva 2° e 1° livello, il lavoro prestato nei giorni festivi sarà compensato con il pagamento delle ore effettivamente prestate maggiorate delle percentuali previste per lo straordinario festivo o per lo straordinario festivo notturno.

Per le prestazioni domenicali previste dalla legge con spostamento ad altro giorno del riposo settimanale, si corrisponderà, per il lavoro prestato di domenica, la retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come sopra indicato sempreché il datore di lavoro abbia comunicato,

prima dell'inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione della domenica. Il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione, dovrà cadere nel corso della settimana successiva.

Le eventuali prestazioni, effettuate anche nel giorno del riposo assegnato in sostituzione della domenica, daranno luogo alla corresponsione della retribuzione globale di fatto con la maggiorazione di straordinario festivo calcolata come sopra indicato.

Al lavoratore che venga occasionalmente e improvvisamente richiesta una prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento, avendo ultimato il suo orario normale, sarà corrisposto, oltre la retribuzione per la durata della prestazione stessa con la relativa maggiorazione prevista dal presente articolo, anche l'importo:

- di 2 ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità), se la prestazione viene effettuata nelle ore diurne dalle 6 alle 22 (operai, intermedi e impiegati tecnici) o dalle ore 6 alle ore 21 (impiegati amministrativi);
- l'importo di 4 ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità), se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne dalle 22 alle 6 (operai, intermedi e impiegati tecnici) o dalle ore 21 alle ore 6 (impiegati amministrativi).

La suddetta indennità sarà corrisposta nella misura indicata, tenendo come punto di riferimento l'ora in cui ha inizio la prestazione.

Inoltre, al lavoratore saranno rimborsate le spese di trasporto per recarsi – dal proprio domicilio/residenza abituale – sul luogo di lavoro. Il tempo necessario per recarsi sul luogo di lavoro sarà retribuito come lavoro prestato.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI OTTOBRE 2024

ACCONCIATURA ED ESTETICA

APPRENDISTATO SCADENZA DELL'1.10.2024

Decorrono dall'1.10.2024 le nuove percentuali retributive previste dall'Accordo 20.5.2024 per l'apprendistato professionalizzante; di seguito ne riportiamo le misure.

Gruppo 1 (durata 5 anni)

Dal 1° al 18° mese, 70%; dal 19° al 24° mese, 78%; dal 25° al 36° mese, 85%; dal 37° al 48° mese, 90%; dal 49° al 54° mese 95%; dal 55° al 60° mese 100%.

Gruppo 1 con titolo di studio *post obbligo* o qualifica (durata 4 anni e 6 mesi)

Dal 1° al 18° mese, 70%; dal 19° al 24° mese, 78%; dal 25° al 36° mese, 85%; dal 37° al 48° mese, 90%; dal 49° al 54° mese 100%.

Gruppo 2 (durata 18 mesi)

Dal 1° al 6° mese, 70%; dal 7° al 12° mese, 80%; dal 13° al 18° mese 100%.

Gruppo 3 (durata 3 anni)

Dal 1° al 18° mese, 70%; dal 19° al 24° mese, 78%; dal 25° al 36° mese, 85%.

SCATTI DI ANZIANITÀ SCADENZA DELL'1.10.2024

Dall'1.10.2024 gli apprendisti maturano gli scatti di anzianità con le medesime modalità dei lavoratori qualificati. L'importo del singolo scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è pari a 6,00 euro.

30

ACCONCIATURA ED ESTETICA (CONFSAL - CONFLAVORO)

APPRENDISTATO SCADENZA DELL'1.10.2024

Decorrono dall'1.10.2024 le nuove percentuali retributive previste dal CCNL 20.6.2024 per l'apprendistato professionalizzante; di seguito ne riportiamo le misure.

Manicure e pedicure (durata 18 mesi)

Dal 1° al 6° mese, 70%; dal 7° al 12° mese, 80%; dal 13° al 18° mese, 100%.

Impiegati (durata 3 anni)

Dal 1° al 18° mese, 70%; dal 19° al 24° mese, 78%; dal 25° al 36° mese, 85%.

Tecnici (durata 5 anni)

Dal 1° al 18° mese, 70%; dal 19° al 24° mese, 78%; dal 25° al 36° mese, 85%; dal 37° al 48° mese 90%; dal 49° al 54° mese, 95%; dal 55° al 60° mese 100%.

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.10.2024**

Dal mese di ottobre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori l'anticipazione sui futuri aumenti contrattuali prevista dall'Accordo 19.3.2024, negli importi di seguito riportati.

Personale non viaggiante

Liv. Q, 89,60 euro; liv. 1, 84,30 euro; liv. 2, 77,41 euro, liv. 3S, 69,99 euro; liv. 3, 67,87 euro; liv. 4, 64,68 euro; liv. 4J, 63,09 euro; liv. 5, 61,50 euro; liv. 6, 57,79 euro; liv. 6J, 53,02 euro.

Personale viaggiante

Liv. C3, 70,25 euro; liv. B3, 69,99 euro; liv. A3, 69,72 euro; liv. F2, 68,14 euro; liv. E2, 67,88 euro; liv. D2, 67,62 euro; liv. H1, 65,51 euro; liv. G1, 65,25 euro, liv. I 61,04 euro; liv. L, 62,62 euro.

CERAMICA (INDUSTRIA)**UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.10.2024**

Con la retribuzione del mese di ottobre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 22.7.2024 l'indennità forfetaria *una tantum* del valore di 710,00 euro prevista dall'Accordo 22.7.2024. I lavoratori iscritti al Fondo di previdenza complementare (Foncer) possono optare, comunicando la propria scelta al datore di lavoro entro il 15.10.2024, per il versamento al Fondo di un importo corrispondente in luogo dell'erogazione sotto forma di *una tantum*.

CONCIA PELLI E CUOIO (CONFIAL - FEDERCONCIA)**WELFARE
SCADENZA DELL'1.10.2024**

Nel mese di ottobre, come previsto dal CCNL 31.8.2021, le aziende devono mettere a disposizione a titolo di *welfare* contrattuale la seconda e ultima *tranche* annua, dal seguente valore:

- dirigenti, 1.200,00 euro;
- quadri, 600,00 euro;
- livelli A1, A2, B1, B2, C1, C2, D ed E, 300,00 euro.

COOPERATIVE SOCIALI**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.10.2024**

Decorrono dall'1.10.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 26.1.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. F2, 2.455,67 euro; liv. F1, 2.150,18 euro; liv. E2, 1.947,00 euro; liv. E1, 1.803,62 euro; liv. D3, 1.803,62 euro; liv. D2, 1.694,41 euro; liv. D1, 1.605,99 euro; liv. C3, 1.605,99 euro; liv. C2, 1.560,27 euro; liv. C1, 1.515,21 euro; liv. B1, 1.408,89 euro; liv. A2, 1.345,95 euro; liv. A1, 1.333,54 euro.

EDILIZIA (ARTIGIANATO)**CASSA EDILE
SCADENZA DELL'1.10.2024**

Dall'1.10.2024 aumentano da 150 a 160 le ore sulle quali deve essere versato il contributo minimo per il Fondo Nazionale APE (FNAPE).

EDILIZIA (COOPERATIVE)**CASSA EDILE
SCADENZA DELL'1.10.2024**

Dall'1.10.2024 aumentano da 150 a 160 le ore sulle quali deve essere versato il contributo minimo per il Fondo Nazionale APE (FNAPE).

EDILIZIA (INDUSTRIA)**CASSA EDILE
SCADENZA DELL'1.10.2024**

Dall'1.10.2024 aumentano da 150 a 160 le ore sulle quali deve essere versato il contributo minimo per il Fondo Nazionale APE (FNAPE).

ELETRICI**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.10.2024**

Decorrono dall'1.10.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 18.7.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QS, 3.987,62 euro; QEF, 2.930,06 euro; liv. Q, 3.578,35 euro; liv. CS, 1.727,41 euro; liv. C1, 1.563,38 euro; liv. BSS, 2.573,19 euro; liv. BS, 2.463,50 euro; liv. B2S, 2.093,80 euro; liv. B2, 1.948,22 euro; liv. B1S, 2.347,41 euro; liv. B1, 2.241,98 euro; liv. ASS, 3.158,47 euro; liv. AS, 2.956,22 euro; liv. A1S, 2.831,91 euro; liv. A1, 2.702,13 euro; liv. 6, 1.526,93 euro; liv. 5, 1.665,94 euro; liv. 4, 1.756,09 euro; liv. 3, 1.945,05 euro; liv. 2, 2.183,97 euro; liv. 1, 2.439,18 euro.

GRAFICA ED EDITORIA (INDUSTRIA)**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.10.2024**

Decorrono dall'1.10.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 19.12.2023; di seguito ne riportiamo i valori.

Settore editoriale

Liv. Q, 2.083,49 euro; liv. 1, 2.073,57 euro; liv. 2, 1.750,80 euro; liv. 3, 1.639,58 euro; liv. 4, 1.532,27 euro; liv. 5, 1.421,01 euro; liv. 6, 1.175,92 euro; liv. 7, 984,77 euro; liv. 8, 838,07 euro.

Settore grafico

Liv. Q, 2.138,44 euro; liv. AS, 2.128,35 euro; liv. A, 1.797,84 euro; liv. B1S, 1.728,61 euro; liv. B1, 1.678,19 euro; liv. B2, 1.571,58 euro; liv. B3, 1.459,04 euro; liv. C1, 1.347,23 euro; liv. C2, 1.189,47 euro; liv. D1, 1.076,91 euro; liv. D2, 980,08; liv. E, 859,99 euro.

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE**ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA
SCADENZA DELL'1.10.2024**

Con la retribuzione del mese di ottobre 2024 le aziende sono tenute a corrispondere l'Elemento di Garanzia Retributiva, nella misura di 150,00 euro in cifra fissa per tutti i lavoratori, con riferimento all'anno 2023.

PANIFICAZIONE (CONFESERCENTI)**UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.10.2024**

Con la retribuzione del mese di ottobre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori forza al 18.7.2024 il secondo dei due ratei dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dall'Accordo 18.7.2024, in misura pari a:

- 80,00 euro per i panifici industriali;
- 50,00 euro per i panifici non industriali.

POMPE FUNEBRI (AZIENDE PRIVATE)**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.10.2024**

Decorrono dall'1.10.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 26.1.2021; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 1.669,27 euro; liv. 2, 1.440,47 euro; liv. 3, 1.208,54 euro; liv. 4S, 1.151,47 euro; liv. 4, 1.084,32 euro; liv. 5, 959,59 euro.

PULIZIA (ARTIGIANATO)**ELEMENTO DISTINTO E AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EDAR)
SCADENZA DELL'1.10.2024**

Con la retribuzione del mese di ottobre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 27.10.2022, il ventiquattresimo rateo (dei 26 totali di pari importo previsti dall'Accordo 27.10.2022) dell'Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR), nella misura di 15,00 euro in cifra fissa. Tale importo va riproporzionato solo per i lavoratori a tempo parziale (in ragione della percentuale di riduzione di orario) e per gli apprendisti (in ragione della percentuale di riduzione della retribuzione applicata mese per mese).

RADIOTELEVISIONI PRIVATE**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.10.2024**

Decorrono dall'1.10.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi per le imprese televisive, come definiti dall'Accordo 26.5.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 9, 2.006,68 euro; liv. 8, 1.839,46 euro; liv. 7, 1.696,27 euro; liv. 6, 1.618,17 euro; liv. 5, 1.491,00 euro; liv. 4, 1.253,67 euro; liv. 3, 1.046,39 euro; liv. 2, 920,25 euro; liv. 1, 793,07 euro.

SERVIZI ASSISTENZIALI (ANPAS/MISERICORDIE)**ARRETRATI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.10.2024**

Con la retribuzione del mese di ottobre le aziende sono tenute ad erogare ai lavoratori gli arretrati retributivi relativi alle mensilità di agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023. I successivi arretrati saranno erogati con la mensilità di novembre 2024.

SERVIZI ASSISTENZIALI (CONFAIL/UNIMPRESA)**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.10.2024**

Decorrono dall'1.10.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 31.1.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QD, 3.115,54 euro; liv. Q, 2.676,91 euro; liv. D, 2.068,30 euro; liv. C, 1.821,15 euro; liv. B, 1.627,68 euro; liv. A, 1.481,53 euro.

STUDI PROFESSIONALI**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.10.2024**

Decorrono dall'1.10.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 16.2.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.345,02 euro; liv. ex 1, 2.117,54 euro; liv. 1, 2.075,19 euro; liv. ex 2, 1.910,14 euro; liv. 2, 1.807,61 euro; liv. ex 3S, 1.787,10 euro; liv. 3S, 1.676,70 euro; liv. 3, 1.661,37 euro; liv. 4S, 1.611,07 euro; liv. 4, 1.553,35 euro; liv. 5, 1.445,63 euro.

VIGILANZA PRIVATA**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.10.2024**

Decorrono dall'1.10.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi per il settore dei servizi fiduciari previsti dall'Accordo 16.2.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. A, 1.813,36 euro; liv. B, 1.650,20 euro; liv. C, 1.389,14 euro; liv. D, 1.160,71 euro; liv. E, 1.067,86 euro.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

DOMANDE PER IL CONTRIBUTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Con il messaggio 2906/2024, l'INPS ha fornito indicazioni in merito al contributo per le assunzioni di lavoratori disabili under 35 anni, destinato agli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS.

Con il messaggio 29.8.2024 n. 2906, l'INPS ha fornito indicazioni in merito al contributo riconosciuto dall'art. 28 co. 1 del DL 48/2023 per le assunzioni di lavoratori disabili con età inferiore ai 35 anni e destinato agli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS.

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ha altresì indicato le modalità per la presentazione della domanda di accesso al contributo in argomento, che dovrà essere effettuata entro il 31.10.2024.

Disciplina generale

L'art. 28 del DL 48/2023 (c.d. DL "Lavoro") ha previsto l'istituzione di un Fondo avente la finalità:

- di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie – anche produttive – e nelle iniziative imprenditoriali degli enti del Terzo settore (ETS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
- riconoscendo a tali soggetti la possibilità di richiedere un contributo per le assunzioni di disabili.

Successivamente, con il DPCM 27.6.2024 sono state definite le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del citato contributo.

Requisiti di accesso

L'erogazione del contributo in argomento è prevista in relazione alle assunzioni di persone con disabilità di età inferiore a 35 anni, effettuate:

- ai sensi della L. 68/99;
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l'1.8.2020 e il 30.9.2024;
- per lo svolgimento di attività conformi allo statuto dell'ente o dell'organizzazione.

Inoltre, con il messaggio in commento, l'INPS precisa che il contributo può essere riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche *part time*, a condizione che la trasformazione sia intervenuta nel periodo compreso tra agosto 2020 e settembre 2024.

Misura della prestazione

Il contributo è erogato nella misura pari a:

- 12.000,00 euro *una tantum*, quale contributo per l'assunzione effettuata;
- 1.000,00 euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30.9.2024.

Sul punto, con il messaggio 2906/2024 l'INPS ha chiarito che:

- se il contratto di lavoro si è interrotto in data anteriore al 30.9.2024, il contributo viene erogato sino alla data di cessazione del rapporto;
- per le assunzioni effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo *una tantum* pari a 12.000,00 euro nonché la quota mensile per il mese di assunzione.

Presentazione della domanda

Per quanto riguarda gli aspetti strettamente operativi, con il messaggio 2906/2024 si rende noto che le domande di accesso al contributo devono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari delegati, direttamente dal portale dell'INPS:

- attraverso il servizio "Comunicazione Bidirezionale", all'interno del "Cassetto Previdenziale del Contribuente";
- autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0);
- selezionando l'apposito oggetto "Incentivo per il lavoro delle persone con disabilità".

Le domande possono essere presentate, a pena di decadenza, già dal 2.9.2024 fino al 31.10.2024, utilizzando i modelli A, B e C allegati al messaggio in commento, in un unico *file* in formato .pdf debitamente compilati e firmati in ogni parte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con allegata copia del documento di identità in corso di validità.

Inoltre, dovrà essere allegato anche il *file* in formato .csv, utilizzando esclusivamente il template e le indicazioni presenti in allegato al messaggio 2906/2024, nel quale occorrerà indicare:

- le informazioni inerenti alla tipologia del datore di lavoro, con i relativi elementi identificativi della predetta tipologia ("Dati azienda");
- l'IBAN su cui effettuare l'eventuale erogazione del contributo;
- i dati delle assunzioni dei lavoratori con disabilità.

Per la trasmissione della domanda, l'INPS rende poi noto che occorre:

- accedere al “Cassetto previdenziale del contribuente”, secondo le modalità di autenticazione precedentemente indicate;
- selezionare la posizione contributiva per la quale si intende trasmettere la domanda del contributo, per la quale si ha titolarità per operare o a seguito di delega;
- creare una nuova comunicazione tramite il menu “Crea Comunicazione”, presente sotto la voce “Contatti”;
- selezionare esclusivamente “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”, sotto la voce “Assunzioni agevolate e sgravi”. Altri oggetti non saranno considerati al fine della gestione della prestazione in argomento;
- allegare il *file* di cui all'Allegato n. 2 del messaggio in commento, in formato pdf, oltre alla copia del documento di identità del legale rappresentante firmatario, sempre in formato pdf;
- allegare il *file* dei dati utili all'istruttoria di cui all'Allegato n. 3 del messaggio in parola, in formato .csv, predisposto come sopra illustrato.
- trasmettere la domanda attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, comprensiva dei *file* di cui sopra, cliccando sul pulsante “Crea Richiesta”.

Tecnicamente, nel messaggio in parola si sottolinea che la dimensione di tutti i *file* allegati non può superare la dimensione massima di 4 MB; se la dimensione dovesse eccedere tale limite, è necessario suddividere i *file* stessi e procedere con più trasmissioni.

Infine, l'INPS precisa che:

- le domande trasmesse attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale” compilate diversamente dalle indicazioni fornite con il presente messaggio e che non soddisfano le specifiche illustrate saranno considerate anomale;
- gli esiti delle domande, a seguito delle elaborazioni di prima accoglienza, saranno forniti ai datori di lavoro tramite il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, successivamente alla stipula della convenzione con l'INPS prevista dall'art. 6 del DPCM 27.6.2024 per gestire l'erogazione del contributo, le procedure di controllo e il Fondo;
- le richieste trasmesse saranno successivamente visibili e filtrabili con le consuete modalità in uso all'interno del servizio di “Comunicazione Bidirezionale”.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.